

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 novembre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 1340

Presidente Agrò – Relatore Bassi

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento dell'8 maggio 2015, depositato l'11 maggio 2015, il Tribunale di Bologna, investito dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'impugnata ordinanza dei 10 aprile 2015, con la quale il medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere, o di sostituzione con altra non custodiale, nei confronti di L.L.A., sottoposto a cautela in relazione ai reati di maltrattamenti e di lesioni personali aggravate in danno della convivente more uxorio D.A..

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. A.R., difensore di fiducia di L.L.A., e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per essere stato assunta la motivazione del provvedimento da Collegio diverso da quello che aveva pronunciato il dispositivo;

2.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 181 cod. proc. pen., per essere stata firmata la motivazione dal solo giudice estensore e non anche dal Presidente del Collegio;

2.3. violazione di legge processuale in relazione all'art. 299 cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 292, commi 2, lett. c) e c-bis) e 292, comma 2, cod. proc. pen., per nullità dell'ordinanza genetica, e vizio di motivazione;

2.4. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 273, 274, 275, 292 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile;

2.5. violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto;

2.6. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti del provvedimento restrittivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento sia annullato con rinvio e il patrono di L.L.A. ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure in rito, assorbenti rispetto ai rilievi di merito, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

2. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'ordinanza depositata, con il corredo della motivazione, in data 11 maggio 2015 risulta emessa da un Collegio composto da giudici persone fisiche in parte diversi da quelli che concorsero a pronunciare il dispositivo in data 8 maggio 2015, là dove, giusta intestazione dei due provvedimenti, risulta non coincidere il Presidente ed il primo giudice a latere.

Ne discende la violazione del principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che, in quanto espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito di udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e trova, pertanto, applicazione anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare (Sez. 3, n. 43803 dei 29/10/2008 - dep. 24/11/2008, Marcucci e

altri, Rv. 241501).

3. Ad ogni buon conto, anche qualora l'evidenziata discrasia costituisse frutto di un'erronea indicazione della composizione del Collegio nella intestazione della decisione depositata l'11 maggio, risulterebbe integrato anche il secondo rilievo processuale, dal momento che - come denunciato dal ricorrente - l'ordinanza depositata in tale data risulta sottoscritta dal solo giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente.

Secondo l'insegnamento di questo Supremo Giudice nel suo più ampio consesso, la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza) (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671).

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

Giova incidentalmente rilevare come, in sede di nuova deliberazione ed, in particolare, di nuova valutazione dei rilievi difensivi in merito alla contestata sussistenza dei presupposti del reato di maltrattamenti, il Giudice emiliano dovrà tenere conto del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il reato previsto dall'art. 572 cod. pen. è ravvisabile non soltanto in caso di nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma anche in presenza di una qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014 - dep. 15/07/2014, C., Rv. 261472). Se ne inferisce che il delitto non è configurabile allorquando le condotte maltrattanti siano state commesse nell'ambito di un rapporto fra due persone che non abbiano convissuto se non per brevissimi periodi instaurando un legame caratterizzato da precarietà ed instabilità (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013 - dep. 27/05/2013, I., Rv. 255628).

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvio, al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione.